

## CONTRATTO DI AGENZIA

Tra la ditta “Miscela Sportiva di Foschi Daniele”, partita IVA 02503490415, con sede legale in via Beffarone 23, Fossombrone 61032 (PU), rappresentata dal legale rappresentante Foschi Daniele, nato a Fossombrone il 17/09/1981 e residente in via Beffarone 19, Fossombrone 61034 (PU), codice fiscale FSCDNL81P17D749A, da ora in avanti denominato “la Preponente”,

e  
Il Signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ e identificato con codice fiscale  
\_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_, iscritto all'albo degli Agenti  
di commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, da ora in avanti denominato “L' Agente”

si conviene

### 1 - Conferimento dell'incarico

La Preponente conferisce all'Agente l'incarico di promuovere, senza rappresentanza e con limitata facoltà di concedere sconti o dilazioni di pagamento secondo le indicazioni della Preponente per gli acquisti intermediati dall'Agente, la conclusione dei contratti di vendita dei prodotti dell'azienda Miscela Sportiva, conformi all'oggetto sociale della stessa, ossia prodotti ed accessori per la bicicletta con particolare attenzione ai detersivi e lubrificanti, secondo i prezzi previsti dal listino da essa discrezionalmente redatto.

### 2 - Oggetto dell'incarico

L'incarico ha per oggetto l'incremento della vendita dei prodotti della Preponente.

A tal fine la Preponente:

- a) si riserva la facoltà di far visitare la clientela dai suoi incaricati, legati o meno ad essa da rapporto di lavoro subordinato, ai quali l'Agente dovrà prestare ogni più ampia collaborazione;
- b) si riserva la facoltà di curare direttamente gli affari della zona assegnata all'Agente, previa informativa, anche senza il suo intervento;
- c) si riserva di procedere alla vendita diretta nei confronti delle grandi catene di acquisto, escludendole pertanto senza condizioni dal presente rapporto di agenzia;
- d) si riserva di effettuare direttamente i corsi di formazione a cui ogni Agente sarà tenuto a partecipare;
- e) si riserva la facoltà di effettuare degli affiancamenti agli Agenti per valutare direttamente l'attività di vendita.

### 3 - Zona di competenza

L'Agente espletterà l'incarico di vendita nella zona della regione \_\_\_\_\_ /  
della provincia di \_\_\_\_\_  
(*indicare o la regione o la provincia, la scelta deve essere alternativa*).

E' facoltà della Preponente modificare, a suo insindacabile giudizio ed anche in senso restrittivo, la zona di cui sopra, con il preavviso previsto dall'accordo economico collettivo della

categoria vigente al momento della comunicazione.

#### **4 - Incassi**

È fatto divieto incassare denaro in contante. In caso eccezionale la Preponente autorizzerà per iscritto l'incasso di denaro contante o a mezzo di assegno.

Le somme comunque incassate dovranno essere prontamente rimesse e non potranno essere trattenute per nessun motivo, neppure in compensazione di eventuali crediti dell'Agente nei confronti della Preponente.

#### **5 - Ordini**

Gli ordini saranno raccolti con le modalità operative concordate con la Preponente, sia a mezzo di supporti cartacei, che per il tramite di sistemi computerizzati di comunicazione ed elaborazione dei dati, ovvero attraverso sistemi differenti individuati per la migliore organizzazione dell'evasione degli ordini e della distribuzione dei prodotti.

In particolare la Preponente:

a) si riserva la facoltà di non evadere gli ordini che, per insufficienza di prodotti o per brevità di termini di consegna o per qualsiasi altro motivo, non ritenesse di poter convenientemente eseguire. Questo vale in particolare per i clienti che dovessero risultare morosi o la cui insolvibilità è nota;

b) si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento la vendita di determinati prodotti o di sostituirli con altri, secondo le esigenze della produzione e le condizioni di mercato.

La Preponente informerà l'Agente, ai sensi dell'art. 1749 c.c., dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

#### **6 - Provvigioni**

Sulle vendite procacciate dall'Agente, accettate dalla Preponente e andate a buon fine con relativo pagamento da parte del cliente, spetterà allo stesso una provvigione come di seguito determinata.

Provvigione dell'8% + 2% (per patto di non concorrenza) sull'incassato mensile. Totale 10% (dieci).

In caso di ordini accettati solo parzialmente andati a buon fine la provvigione spetta sulla sola parte eseguita.

Non sono mai considerati clienti procacciati dall'Agente i clienti senza partita IVA.

La provvigione non è mai dovuta per i "clienti direzionali" della Preponente.

Per "cliente direzionale" si intende un cliente che per particolari dimensioni o importanza strategica venga attivato e seguito direttamente dalla Preponente. I nominativi dei "clienti direzionali" saranno comunicati all'Agente.

Sono sempre considerati "clienti direzionali" gli OEM ed i fornitori di servizi turistici e di noleggio inerenti alla mobilità su biciclette ed affini.

E' fatto naturalmente salvo un diverso e specifico accordo nel caso in cui il "cliente direzionale" sia procacciato direttamente dall'Agente.

## **7 – Prestazioni accessorie**

L'Agente è tenuto a cooperare fattivamente nella diffusione e nella vendita dei prodotti oggetto del mandato e a tal fine provvederà:

a) a visitare periodicamente la clientela ed a redigere un modulo definito Scheda Cliente che viene fornito dalla Preponente in forma digitale e che deve essere ricompilato e inviato alla direzione;

b) a favorire l'acquisizione di nuovi clienti, anche adoperandosi in armonia con la Preponente, affinché tutte le iniziative commerciali da essa promosse conseguano il massimo risultato;

c) informare con regolarità e periodicità la Preponente sullo svolgimento degli affari in corso, sulle condizioni del mercato, sull'attività della concorrenza e su quanto altro possa riuscire utile per lo svolgimento e l'incremento degli affari.

Il materiale e, più in genere, ogni e qualsiasi bene fornito per la pubblicità, la gestione e lo sviluppo delle vendite restano di proprietà della Preponente; l'Agente si obbliga pertanto a non divulgarne il contenuto a terzi e a restituire ogni cosa in perfetto stato di conservazione alla cessazione dell'incarico. Si considera in particolar modo come materiale fornito dalla Preponente il "KIT AGENTI MISCELA SPORTIVA" consegnato all'Agente;

d) qualora lo richieda la numerosità dei clienti, attivarsi per farsi affiancare nell'attività di vendita da altri Agenti, esclusivamente legati all'Agente stesso senza alcun rapporto con la Preponente, nonché nelle giornate di "open day" presso la clientela o durante eventi/fiere riferiti al territorio di competenza dell'Agente;

e) inviare un report mensile dell'attività svolta, sia per la vendita che per eventuali nuovi contatti e sviluppi del brand nel territorio di competenza;

f) prestare la massima collaborazione nell'utilizzo di software ed applicazioni mobile di gestione ordini e fatture come da accordi e direttive comunicate per iscritto dalla Preponente.

## **8 – Liquidazione delle provvigioni**

Le provvigioni verranno liquidate in via trimestrale, sulla base delle fatture emesse nei confronti dei clienti attivati dall'Agente già incassate dalla Preponente e solo qualora dette somme vengano effettivamente incassate.

La Preponente consegnerà all'Agente un estratto conto delle provvigioni dovute, entro il giorno 30 (trenta) del mese successivo al trimestre. L'estratto conto indicherà gli elementi essenziali in base ai quali sarà stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Le parti concorderanno le modalità attraverso cui l'Agente eserciterà la facoltà di ottenere l'accesso alle informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate.

Si precisa ulteriormente che la provvigione sarà corrisposta al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale è maturata ed è stata pagata dal cliente la relativa fattura alla Preponente (art.1749, II comma, c.c.).

## **9 - Obblighi di diligenza e fedeltà**

E' fatto divieto all'Agente di:

a) vendere i prodotti oggetto del mandato, sia direttamente sia indirettamente, in qualsiasi zona diversa da quella individuata nel presente contratto o a clienti esclusi dal mandato stesso, a

meno che non vi sia espressa autorizzazione scritta da parte dell'azienda;

b) trattare, anche per interposta persona, la vendita di prodotti che siano in concorrenza con quelli fabbricati o commercializzati dalla Preponente;

c) divulgare qualsiasi notizia relativa alla Preponente, che abbia natura confidenziale o riservata, di cui sia comunque venuto a conoscenza.

#### **10 - Spese per l'assolvimento dell'incarico**

Ogni e qualsiasi spesa sostenuta dall'Agente nello svolgimento dell'incarico resta a suo integrale carico, essendosene tenuto conto nel determinare la misura delle provvigioni.

#### **11 - Target di vendita**

I target di vendita trimestrali per l'anno di attività a cui si riferisce il contratto sono definiti dalla Preponente con diverso e distinto documento scritto che sarà comunicato all'Agente entro 30 giorni dall'inizio del trimestre di riferimento.

#### **12 - Periodo di prova**

I primi tre (3) mesi del contratto sono definiti come periodo di prova. La Preponente si riserva il solo diritto di cessazione del contratto a propria discrezione ed anche in assenza di giusta causa durante il suddetto periodo.

#### **13 - Durata dell'incarico**

L'incarico è a tempo determinato, ha inizio alla data di firma e scadrà il giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ senza necessità di disdetta alcuna o obbligo di preavviso.

E' escluso il rinnovo tacito del presente Contratto.

Il Contratto potrà essere risolto dalla Preponente per giusta causa, per inadempienza dell'Agente, o per mancato raggiungimento degli obiettivi trimestrali.

#### **14 - Patto di non concorrenza**

L'Agente è tenuto a non far concorrenza alla Preponente per anni due (2) dopo la cessazione del rapporto.

La Preponente corrisponde all'Agente un importo pari al 2% del fatturato procacciato mensile per l'osservanza del patto di non concorrenza. Tale patto obbliga l'Agente a non svolgere attività con aziende concorrenti alla Preponente, in qualsiasi forma di collaborazione, ivi inclusi la dipendenza, nella medesima zona di competenza, per i medesimi clienti e lo stesso genere di beni o servizi di cui al presente Contratto.

Nel caso in cui la presente clausola non venga osservata l'Agente è tenuto a versare alla Preponente una somma pari a 3 volte l'importo ad esso versato per il patto di non concorrenza.

#### **15 - Indennità in caso di cessazione del rapporto**

All'atto della cessazione del rapporto verranno liquidate all'agente le indennità specificatamente previste dall'accordo economico collettivo vigente alla data della cessazione stessa, in misura comunque non inferiore a quella stabilita dall'art. 1751 c.c.

## **16 – Preavviso**

All'atto della cessazione del rapporto di collaborazione l'Agente è tenuto a proseguire la sua collaborazione per un periodo definito di "preavviso" di un mese per un anno solare iniziato, così come stabilito dall'articolo 1750 C.C.

## **17 - Modifiche ed integrazione**

Qualsiasi modifica o integrazione del presente contratto necessita della forma scritta per la validità delle modifiche o integrazioni.

## **18 - Disposizioni fiscali e contributive**

Sono a carico dell'azienda i contributi previdenziali obbligatori. Sono a carico dell'Agente i contributi Enasarco, per la quota dovuta all'Agente, ed ogni eventuale onere stabilito a carico dell'Agente dalla legge e dal contratto collettivo per gli agenti di commercio o sopravvenuti nel corso del rapporto.

## **19 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), le parti si autorizzano vicendevolmente al trattamento dei dati personali e fiscali acquisiti nel corso del rapporto per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal contratto, nel rispetto dei termini imposti dalla normativa fiscale, ai sensi dell'art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e dell'art. 6 lett. b), e) RGPD.

## **20. Foro esclusivo**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione, interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto è esclusivamente competente il Foro di Urbino.

Fossombrone, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma della Preponente

Firma dell'Agente

---

---

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente i seguenti articoli: 3. Zona di competenza; 4. Incassi; 5. Ordini; 8. Liquidazione delle provvigioni; 9. Obblighi di diligenza e fedeltà; 11. Target di vendita; 12. periodo di prova; 14. Patto di non concorrenza; 16. Preavviso; 20. Foro esclusivo.

Fossombrone, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma della Preponente

Firma dell'Agente

---

---